

STUDIO LEGALE
AVV. LUIGI TRUDU
Patrocinio in Cassazione
Specialista in diritto e procedura penale
Via De Gioannis n. 25 09125 Cagliari
Tel./Fax:070304212
Partita IVA 02116660925
e-mail: studiolegaletrudu@gmail.com
P.E.C.: studiolegaletrudu@legalmail.it

STUDIO LEGALE
AVV. CARLA PUTZOLU
Via Lanusei n. 25 - 09125 CAGLIARI
Tel. 393 0205095 – Fax 070.2044530
e-mail avvcarlaputzolu@libero.it
pec avvcarlaputzolu@pec.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI,
TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLA DIFESA-
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI,
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DELLA SEZIONE I-BIS DEL TAR LAZIO – ROMA,
DEL 15/04/2019, PUBBLICATA IL 24/04/2019, NEL GIUDIZIO REG. RIC. N. 690/2019

Il sottoscritto Avv. Carla Putzolu (c.f. PTZCRL78M43G113E, del foro di Cagliari, pec avvcarlaputzolu@pec.it), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Trudu (c.f. TRDLGU62C10B354A, del foro di Cagliari, pec studiolegaletrudu@legalmail.it), nell'interesse del sig. **CAFARO GIOVANNI** (c.f. CFRGNN93M04E281V, elettivamente domiciliato in Cagliari, via De Gioannis n. 25, presso lo studio dell'Avv. L. Trudu, con domicilio digitale su pec avvcarlaputzolu@pec.it), **ricorrente nella causa pendente nante la sezione Prima Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma, con il nrg 690/2019**, proposto

contro

- **Ministero della Difesa** (c.f. 80234710582), in persona del Ministro *pro tempore*, via XX settembre n. 8 in 00187 Roma, pec udc@postacert.difesa.it, estratto dal Registro PP.AA., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato *ex lege*, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA., pubblico elenco per le notificazioni e comunicazioni ai sensi del DL 179/2012, artt. 16, c. 12 e 16-ter; - **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** (c.f. 80236190585), in persona del suo Comandante Generale e legale rappresentante *pro tempore*, viale Romania n. 45, 00197 ROMA, pec carabinieri@pec.carabinieri.it, pec cgcnsrconccar@carabinieri.it, pec cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato *ex lege*, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA., pubblico elenco per le notificazioni e comunicazioni ai sensi del DL 179/2012, artt. 16, c. 12 e 16-ter; - **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, pec cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato *ex lege*, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA., pubblico elenco per le

STUDIO LEGALE
AVV. LUIGI TRUDU
Patrocinio in Cassazione
Specialista in diritto e procedura penale
Via De Gioannis n. 25 09125 Cagliari
Tel./Fax:070304212
Partita IVA 02116660925
e-mail: studiolegaletrudu@gmail.com
P.E.C.: studiolegaletrudu@legalmail.it

STUDIO LEGALE
AVV. CARLA PUTZOLU
Via Lanusei n. 25 - 09125 CAGLIARI
Tel. 393 0205095 – Fax 070.2044530
e-mail avvcarlaputzolu@libero.it
pec avvcarlaputzolu@pec.it

notificazioni e comunicazioni ai sensi del DL 179/2012, artt. 16, c. 12 e 16-ter; - **Commissione per gli Accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale come da bando di concorso del 28/04/2018**, in persona del Presidente della Commissione *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato *ex lege*, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA., pubblico elenco per le notificazioni e comunicazioni ai sensi del DL 179/2012, artt. 16, c. 12 e 16-ter; resistenti non costituiti in giudizio;

e nei confronti di

SECCI MATTIA (c.f. SCCMTT93T14E336L), nato a Isili il 14/12/1993, residente a 08030 Nurallao (NU), via San Salvatore n. 3, nella sua qualità di vincitore del concorso per cui è causa, classificatosi al posto n. 1067 della graduatoria definitiva; **PINTORE ALESSANDRO** (c.f. PNTLSN94B22I452V), nato a Sassari il 22/02/1994, residente a 07012 Bonorva (SS), via Emilio Lussu n. 2, nella sua qualità di vincitore del concorso per cui è causa, classificatosi al posto n. 986 della graduatoria definitiva; **COCCIU SALVATORE** (c.f. CCCSVT96M31G015Y), nato a Olbia il 31/8/1996, residente a 07051 Budoni (NU), nella via Matteotti n. 10, nella sua qualità di vincitore del concorso per cui è causa, classificatosi al posto n. 900 della graduatoria definitiva; c/interessati non costituiti in giudizio;

procede,

in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima bis del TAR Lazio – Roma,
pronunciata il 15/04/2019 e pubblicata il 24/04/2019 (nrg. 690/2019)

alla notifica per pubblici proclami per l'integrazione del contraddittorio,

avvisando che:

1. CONTROINTERESSATI sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie di merito degli idonei del pubblico concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando in data 28/04/2018 (su G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15.5.2018) dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui alle graduatorie che si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale e da intendersi perciò ivi trascritte;

2. l'AUTORITA' GIUDIZIARIA adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO sede di ROMA, sezione Prima bis, che ha emesso l'**ORDINANZA** n. 5210/2019 Reg.Prov.Coll.;

STUDIO LEGALE
AVV. LUIGI TRUDU
Patrocinio in Cassazione
Specialista in diritto e procedura penale
Via De Gioannis n. 25 09125 Cagliari
Tel./Fax:070304212
Partita IVA 02116660925
e-mail: studiolegaletrudu@gmail.com
P.E.C.: studiolegaletrudu@legalmail.it

STUDIO LEGALE
AVV. CARLA PUTZOLU
Via Lanusei n. 25 - 09125 CAGLIARI
Tel. 393 0205095 – Fax 070.2044530
e-mail avvcarlaputzolu@libero.it
pec avvcarlaputzolu@pec.it

3. il NUMERO DI RICORSO è 690/2019;

4. il RICORRENTE è Giovanni Cafaro;

5. gli ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI sono i seguenti:

- provvedimento n. 366553/2-11 di prot. adottato e notificato in data 14/11/2018 dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (CNSR) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avente ad oggetto la valutazione di "inidoneità" dell'aspirante allievo carabiniere Cafaro Giovanni in esito all'accertamento psico-fisico eseguito in pari data; - ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, anche se non conosciuto ma comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ivi compresi tutti gli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione di accertamento psico-fisico del CNSR del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e sulla base dei quali è stato adottato il giudizio di non idoneità a danno del ricorrente; - nonché il verbale n. 70 del 4/12/2018 redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso, con il quale si è proceduto alla stesura delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine della procedura concorsuale di cui all'art. 1, lettera a), b), c) e d) del bando del 28/04/2018, relativo al "concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con particolare riferimento alla graduatoria di cui alla lettera a) predetta, nella parte in cui non indica il nominativo del ricorrente; - provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, CNSR n. 61/11-4-1 CC di prot. del 13/12/2018, pubblicato il 14/12/2018, di approvazione delle graduatorie dei vincitori del concorso e le stesse graduatorie con particolare riferimento alla "graduatoria Lettera A", di cui alla riserva indicata dall'art. 1, c. 1, lettera a) del predetto bando di concorso, nella parte in cui pregiudica l'utile collocazione del ricorrente; - nonché, ma in via meramente subordinata e occorrendo, il D.M. 4 giugno 2014 n. 74984 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernenti l' "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare", se interpretati nel senso di precludere l'emissione del giudizio di idoneità in favore del ricorrente secondo quanto esposto nel ricorso; nonché il bando di concorso e le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con riferimento e nei limiti di cui alle censure indicate nel ricorso.

6. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO:

Con ricorso proposto nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, il sig. Cafaro esponeva di aver partecipato al concorso indetto con bando in data 28/04/2018 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 2.000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in particolare in relazione alla riserva per “*i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio*” (lettera a del comma 1 dell'art. 1 del bando).

Nell'ambito delle prove concorsuali, all'esito della valutazione psico-fisica del ricorrente, la competente Commissione riteneva il ricorrente inidoneo ed adottava perciò in data 14/11/2018 il verbale n. 366553/2-11 di prot. avente ad oggetto la valutazione di “inidoneità” dell'aspirante allievo carabiniere.

Il ricorso veniva affidato ai seguenti **MOTIVI DI DIRITTO**, che vengono esposti in sintesi:

- A -

1.) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA. ERRORE NEL METODO DI ACCERTAMENTO. VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, IN PARTICOLARE DELL'ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO, DEGLI ARTT. 3, 4, 7 E 8 DELLE NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI PREVISTI DAL CONCORSO. VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 4 GIUGNO 2014 N. 74984, DELLE ALLEGATE DIRETTIVE TECNICHE E DEGLI ELENCHI ALLEGATI ALLE STESSE. VIOLAZIONE DELL'ART. 580 DPR N. 90/2010 RICHIAMATO DALLA LEX SPECIALIS.

2.) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90.

3.) ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'. VIOLAZIONE DELL'ART. 582 DPR N. 90/2010. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 4 GIUGNO 2014 N. 74984 – DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE I CRITERI PER DELINEARE IL PROFILO SANITARIO DEI SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE ED ALLEGATI.

4.) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA CON RIFERIMENTO AI PRECEDENTI ACCERTAMENTI SANITARI.

- E' stato dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto e insufficienza di istruttoria, errore nel metodo di accertamento, nonché la violazione e /o falsa applicazione della *lex specialis*, in particolare dell'art. 10 del bando di concorso, degli artt. 3, 4, 7 e 8 delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici previsti dal concorso; ma anche la violazione e /o falsa applicazione del Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014 n. 74984 e dell'art. 582 DPR 90/2010, per non avere la resistente Commissione effettuato né disposto un approfondimento diagnostico ed avendo perciò violato la procedura indicata dalle norme richiamate, avendo emesso il giudizio di inidoneità senza prima compiere la dovuta attività istruttoria. Poiché non risulta effettuata alcuna visita specialistica sul ricorrente, né acquisito alcun referto specialistico e/o radiologico, è stata dedotta la

STUDIO LEGALE
AVV. LUIGI TRUDU
Patrocinio in Cassazione
Specialista in diritto e procedura penale
Via De Gioannis n. 25 09125 Cagliari
Tel./Fax:070304212
Partita IVA 02116660925
e-mail: studiolegaletrudu@gmail.com
P.E.C.: studiolegaletrudu@legalmail.it

STUDIO LEGALE
AVV. CARLA PUTZOLU
Via Lanusei n. 25 - 09125 CAGLIARI
Tel. 393 0205095 – Fax 070.2044530
e-mail avvcarlaputzolu@libero.it
pec avvcarlaputzolu@pec.it

grave carenza di istruttoria e la violazione di tutte le norme richiamate nel presente motivo di impugnazione, compreso l'art. 580 DPR n. 90/2010;

- è stato inoltre dedotto il vizio di carenza di motivazione e violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90, giacchè l'atto impugnato non consente al destinatario di avere piena intellegibilità dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima nella valutazione espressa;

- sotto il profilo contenutistico, è stata dedotta la violazione e/ o falsa applicazione del disposto di cui al Decreto Ministero della Difesa del 4/6/2004 n. 74984, richiamato dal bando di concorso (premessa e art. 10), relativamente alla "direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" ed elenchi allegati, nelle parti richiamate nel presente motivo. Nonchè l'eccesso di potere per ingiustizia e irragionevolezza manifesta, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto sotto il profilo dell'insussistenza dei motivi ostativi al rilascio del giudizio di idoneità. Ma anche la violazione dell'art. 582 del DPR n. 90/2010;

- infine, è stato dedotto l'eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza con riferimento ai precedenti accertamenti sanitari svolti sul ricorrente e per i quali il medesimo ha ottenuto un giudizio di idoneità nell'ambito di verifiche similari.

- B -

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ATTI ADOTTATI SUCCESSIVAMENTE AL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ RESO A DANNO DEL RICORRENTE IN DATA 14/11/2018 (PROT. 363553/2-11).

Il verbale n. 70 del 4/12/2018 redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso, con il quale si è proceduto alla stesura delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali, nonché il provvedimento di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al provvedimento del Comandante Generale Arma Carabinieri n. 61/11-4-1 CC di prot. del 13/12/2018, pubblicato il 14/12/2018, nonché le stesse graduatorie – in particolare la graduatoria "lettera A" - sono stati censurati, in via diretta e derivata, nella parte in cui non hanno previsto la collocazione del ricorrente, trattandosi di atti strettamente consequenziali rispetto all'impugnato giudizio di non idoneità del medesimo.

- C -

IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA: CON RIFERIMENTO AL BANDO DI CONCORSO 28/04/2018 E ALLE NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI DEL CONCORSO IN ESAME (IN GURI – 4^A SERIE SPECIALE N. 38 DEL 15/5/18), NONCHE' DEL D.M. 4/06/2014, IN RELAZIONE A QUANTO ESPOSTO IN RICORSO, SONO STATE DEDOTTE LA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97, 24 E 113 COSTITUZIONE, LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA I CONCORRENTI.

Sono stati censurati, in via subordinata, anche il D.M. Difesa 4/6/2014, il bando di concorso e le *Norme tecniche* per contrarietà ai principi di proporzionalità, certezza amministrativa e parità di trattamento fra concorrenti, nonché per violazione dell'art. 97 della Costituzione, laddove interpretati nel senso di ammettere un giudizio di inidoneità per una caratteristica fisica di fatto priva di valenza pregiudizievole per lo svolgimento del servizio militare. Da ciò l'irragionevolezza manifesta e la lesione del principio di proporzionalità, nonché la violazione del principio di certezza dell'azione amministrativa e di imparzialità.

Ove poi la disposizione dell'art. 10 comma 8 del bando di concorso e l'analoga disposizione dell'art. 5 delle Norme tecniche (secondo cui "il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di

STUDIO LEGALE
AVV. LUIGI TRUDU
Patrocinio in Cassazione
Specialista in diritto e procedura penale
Via De Gioannis n. 25 09125 Cagliari
Tel./Fax:070304212
Partita IVA 02116660925
e-mail: studiolegaletrudu@gmail.com
P.E.C.: studiolegaletrudu@legalmail.it

STUDIO LEGALE
AVV. CARLA PUTZOLU
Via Lanusei n. 25 - 09125 CAGLIARI
Tel. 393 0205095 – Fax 070.2044530
e-mail avvcarlaputzolu@libero.it
pec avvcarlaputzolu@pec.it

riesame ... pertanto i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali") fossero intese come preclusive della tutela giurisdizionale, le stesse sarebbero censurabili per violazione del principio di generale giustiziabilità degli atti amministrativi, desumibile dagli art. 24 e 113 costituzione.

7. CONCLUSIONI RASSEGNAE: il ricorrente chiedeva al TAR adito di annullare, previa sospensiva e/o adozione di altre misure cautelari idonee e, se necessario, integrazione del contraddittorio e presentata istanza istruttoria di verifica, i provvedimenti impugnati, come meglio individuati nell'epigrafe e nel testo del ricorso. Con ogni conseguente effetto e pronuncia. Le conclusioni venivano precisate in sede di memoria difensiva.

Premesso ciò, il TAR del Lazio, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 6/02/2019 adottava l'ordinanza n. 01857/2019, pubblicata il 12/02/2019, con la quale disponeva la verifica, incaricando di ciò la Direzione di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, a mezzo di Commissione formata da due suoi medici opportunamente scelti in relazione agli specifici accertamenti da eseguire.

All'esito della verifica, veniva espresso giudizio di idoneità del ricorrente e così a conclusione dell'udienza in camera di consiglio del 15/04/2019, veniva adottata l'ordinanza n. 5210, pubblicata il 24/4/2019 e comunicata il 26/04/2019, con la quale il TAR del Lazio, sezione Prima Bis prendeva atto degli esiti della verifica e conseguentemente disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione e/o dalla comunicazione dell'ordinanza, con onere di depositare la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici).

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio, Roma, del 15/04/2019, pubblicata il 24/04/2019, n. 5210, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, da individuarsi nei soggetti indicati nelle allegate graduatorie finali di merito, di cui al verbale n. 70 del 4/12/2018, redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 1, lettera a), b), c) e d) del bando del 28/04/2018, relativo al "concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale".

Cagliari, 11 maggio 2019

Avv. Luigi Trudu

Avv. Carla Putzolu